

N. 16-1/2024 R.G.P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri
Sezione Unica Civile

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. [REDACTED]	- Presidente
dott. [REDACTED]	- Giudice rel. ed est.
dott.ssa [REDACTED]	- Giudice

sentito il giudice relatore, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 1° ottobre 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata, con contestuale
rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale

in relazione al procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di [REDACTED], nata in [REDACTED] il [REDACTED], c.f. [REDACTED], residente in [REDACTED] (RC) alla [REDACTED], nella qualità di titolare dell'impresa individuale "[REDACTED]" (p. iva [REDACTED]), corrente in [REDACTED] alla [REDACTED] e, in subordine, la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – La Cassa Edile della Provincia di Reggio Calabria (c.f. 80002130807) ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine della liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED], titolare dell'omonima impresa edile, esponendo di vantare nei confronti della resistente un credito pari a € 34.946,78.

[REDACTED] ha chiesto il rigetto di entrambe le domande, esponendo che l'impresa ha cessato di essere operativa dal 15 dicembre 2015, che il



25 ottobre 2013 aveva ottenuto il documento unico di regolarità contributiva e che comunque l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati non è superiore a € 50.000,00.

2. – Emerge la competenza del tribunale adito ai sensi dell'articolo 27 c. II CCII, dato che la sede legale dell'impresa è posta in Siderno.

2.1. – Il fatto che l'impresa individuale sia stata cancellata dal registro delle imprese in data 24 agosto 2024 non è ostativo all'esame di entrambe le domande (v. l'attuale articolo 33 CCII, con riguardo anche alla liquidazione controllata).

3. – Non vi sono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.

3.1. – Ai sensi dell'articolo 121 CCII, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2 c. I lett. d) e che siano in stato di insolvenza.

L'articolo 2 c. I lett. d) CCII definisce l' "impresa minore"; dal richiamo effettuato dall'articolo 121 CCII si desume che l'imprenditore il quale non sia in possesso di tutti i requisiti per essere qualificato "imprenditore minore" è sottoponibile alla procedura di liquidazione giudiziale.

██████████, costituendosi in giudizio, non ha depositato la documentazione necessaria per provare di non essere sottoponibile alla liquidazione giudiziale; tuttavia l'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 367 CCII è essenziale per consentire al tribunale di effettuare una valutazione sulla ricorrenza dei requisiti sopra cennati, impedendo una declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale nonostante manchi la prova, incombente sul resistente, del fatto di essere un "imprenditore minore".

Già sotto il vigore della legge fallimentare l'orientamento del collegio era nel senso di evidenziare che

- pure se il fallendo ha l'onere di provare l'inesistenza del predetto presupposto, il tribunale nell'esercizio dei propri poteri ufficiosi può compiere ogni accertamento ritenuto rilevante;
- infatti l'articolo 1 c. II l.f. pone(va) a carico del debitore l'onere di provare il possesso congiunto dei requisiti ivi prescritti, ma non esclude(va) l'esercizio dei poteri istruttori officiosi spettanti al tribunale, la cui sopravvivenza, nonostante l'intervenuta abrogazione dell'iniziativa d'ufficio, trova(va) conferma sia nella facoltà di assumere informazioni urgenti, prevista dall'articolo 15 c. IV l.f., sia in quella di utilizzare i dati relativi ai ricavi lordi in qualunque modo essi risultino (art. 1 c. II lett. b) l.f.);
- l'esercizio di tali poteri si pone(va) anche in funzione dell'esigenza di evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati (cfr. Cass. Civ. n.



25588/2015), dunque a tutela di interessi collettivi che prescindevano da quelli della parte ricorrente e che pertanto giustificavano ulteriormente l'esercizio di poteri ufficiosi da parte del tribunale.

Tenuto conto dell'onere di istruttoria ufficioso posto direttamente dal cd. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, tale orientamento deve essere viepiù confermato.

3.2. – Non risulta la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della signora [REDACTED] per gli ultimi tre anni presi in considerazione dall'articolo 2 c. I lett. d) del CCII. La stessa signora [REDACTED] ha depositato il modello "Unico" fino all'anno di imposta 2015 e i registri i.v.a. acquisti e vendite anch'essi fino al 2015.

Nell'anno 2015, l'impresa "[REDACTED]" ha dichiarato ricavi per € 30.000,00, nel 2014 ricavi per € 44.659,00 (componenti positivi per € 57.159,00) e nel 2013 ricavi per € 120.404,00 (componenti positivi per € 130.676,00).

La tesi della resistente secondo cui l'impresa (operante nel campo edilizio) non è più attiva dalla fine del 2015 è di fatto confermata

- proprio dall'attestazione di credito datata 10 febbraio 2020, allegata dall'odierna ricorrente (v. all. n. 1), la quale si riferisce a delle somme dovute dal mese di ottobre 2013 fino al mese di dicembre 2015;

- dal prospetto dei debiti tributari trasmesso dall'Agenzia delle Entrate, da cui risulta che l'ultimo debito si riferisce all'anno di imposta 2015 (si veda il deposito del 12 settembre 2024).

Il fatto che, secondo la certificazione inviata dall'Inps in data 13 settembre 2024, risultino delle cartelle per gli anni 2016, 2018 e 2019, non è un indizio contrario, perché l' "anno cartella" non si identifica automaticamente con l'anno in cui è sorto il credito.

Il collegio ritiene quindi che sia stato accertato che l'impresa individuale non abbia prodotto alcun ricavo e non abbia attivo patrimoniale quantomeno dal 2016.

I debiti della signora [REDACTED], anche quelli non scaduti, sono largamente inferiori alla soglia di cui all'articolo 2 c. I lett. d) CCII (si veda anche l'acquisizione della cancelleria del 5 settembre 2024).

3.3. – Poiché la signora [REDACTED] rientra tra gli imprenditori di cui all'articolo 2 c. I lett. d) CCII, non è necessario soffermarsi in questo momento sull'accertamento dello stato di insolvenza.

4. – Si deve pertanto esaminare la domanda subordinata.

L'articolo 268 c. II CCII consente al creditore di presentare una domanda di apertura della liquidazione controllata del proprio debitore, quando costui sia in stato di insolvenza e se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia quantomeno pari a €



50.000,00.

In mancanza dell'attestazione di cui all'articolo 268 c. III CCII, si deve esaminare la ricorrenza dei predetti elementi.

4.1. – E' innanzitutto il caso di chiarire che la Cassa Edile della Provincia di Reggio Calabria è legittimata a proporre il ricorso, perché è uno dei creditori della signora [REDACTED].

La resistente si è difesa affermando e documentando che in data 25 ottobre 2013 era in regola con il versamento dei contributi dovuti alla Cassa Edile. Tuttavia, proprio nell'attestazione del credito prodotta dall'odierna ricorrente vi è una conferma di tale affermazione, perché risultano versati i contributi fino al mese di settembre 2013; la mensilità di ottobre 2013 non poteva evidentemente scadere prima della fine dello stesso mese. Peraltro, la Cassa Edile della Provincia di Reggio Calabria ha ottenuto contro la signora [REDACTED] il decreto ingiuntivo n. 30/2020, emesso il 26 marzo 2020 dal Tribunale di Locri, contenente la condanna al pagamento della somma di € 31.168,61 oltre interessi e spese di procedura (v. all. n. 3 del ricorso); l'opposizione ex art. 645 c.p.c. formulata da [REDACTED] è stata rigettata e costei è stata condannata anche al pagamento delle spese di lite (v. all. n. 4 del ricorso).

4.2. – A parere del collegio sussiste anche lo “stato di insolvenza”, così come definito dall'articolo 2 c. I lett. b) CCII, richiamato dall'articolo 2 c. I lett. c) CCII, desunto

a) dal fatto che i debiti emersi dall'istruttoria condotta dal tribunale e quello nei confronti dell'odierna istante sono perlopiù risalenti a diversi anni fa e non sono di notevole importo (se considerati da soli);

b) dalla circostanza che la resistente non ha fornito alcun elemento per poter evidenziare la propria capacità di far fronte a tali debiti, sia pure con delle difficoltà;

c) dal fatto che l'impresa individuale è inattiva fin dalla fine del 2015, anche se è cessata soltanto dopo l'avvio del presente procedimento.

L'insolvenza si è manifestata ben prima della cessazione dell'attività della debitrice (v. art. 33 c. I CCII), proprio perché i predetti debiti risalgono a epoche lontane nel tempo.

4.3. – I debiti scaduti della signora [REDACTED], di cui non risulta l'avvenuto pagamento (il pagamento avrebbe dovuto essere eccepito e provato dalla resistente) sono superiori alla soglia di cui all'articolo 268 c. II CCII perché, oltre a quello nei confronti della ricorrente (che è di per sé superiore a trentottomila euro solo considerando l'importo in linea capitale del decreto ingiuntivo e le spese di procedura), devono essere considerati

a) un debito pari a € 21.157,39 per sorte capitale, oltre interessi di mora e



spese di lite come da decreto ingiuntivo n. 182/2016 emesso dal Tribunale di Locri e confermato con la sentenza del 21 novembre 2019 (si veda l'acquisizione della cancelleria sopra cennata);

b) debiti tributari per oltre ventimila euro, come da prospetto inviato dall'Agenzia delle Entrate;

c) debiti nei confronti dell'Inps per € 12.487,10, come da certificazione rilasciata dal predetto istituto.

5. – In definitiva, il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale deve essere rigettato, mentre la domanda subordinata per l'apertura della liquidazione controllata deve essere accolta.

5.1. – E' il caso di evidenziare che il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale dovrebbe essere emesso tramite decreto ma, siccome comunque il collegio deve pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione controllata e non vi sono ragioni per separare le due domande (tale separazione genererebbe un "appesantimento" procedurale che non è necessario "imporre"), il provvedimento sarà unico e sarà una sentenza.

6. – Si ritiene di dover compensare interamente tra le parti le spese di lite, perché comunque, con l'accoglimento della domanda subordinata, la ricorrente è parzialmente vittoriosa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Locri in composizione collegiale così provvede:

- 1)** rigetta la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale di [REDACTED];
- 2)** dichiara l'apertura della liquidazione controllata di [REDACTED], nata in [REDACTED] il [REDACTED], c.f. [REDACTED], residente in [REDACTED] (RC) alla [REDACTED], nella qualità di titolare dell'impresa individuale "[REDACTED]" (p. iva [REDACTED]), corrente in [REDACTED] alla [REDACTED];
- 3)** nomina giudice delegato il dottor [REDACTED];
- 4)** nomina liquidatore il dottor [REDACTED] (nato a [REDACTED] (RC) il [REDACTED], c.f. [REDACTED]), tenuto conto dei presupposti di cui agli articoli 125, 356, 358 e 270 c. II lett. b) CCII;
- 5)** ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo tribunale;
- 6)** assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art.



201 CCII;

7) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

8) avverte che

- dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

- non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268 c. IV CCII come di seguito indicati:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 142, dell'articolo 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

9) avverte il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale iscritto al registro delle imprese, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore;

10) dispone che il liquidatore

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35 c. IV – *bis* del d.lgs. n. 159/2011 come previsto dall'art. 270 c. III CCII;

- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272 CCII;



- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in cancelleria per l'approvazione da parte del g.d., avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270 c. VI CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282 c. II CCII ai fini dell'esdebitazione;

11) avverte il liquidatore

- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al



giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;

12) ordina che a cura del liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;

13) dispone che a cura del liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il registro delle imprese.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024.

Il giudice rel. ed est.

dott. [REDACTED]

Il Presidente

dott. [REDACTED]

